

m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0006716.10-03-2016

In allegato l'oggetto a nome del comitato "Cittadini contro il disastro IAV".

Distinti saluti.

Renato Peretti

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A)

**relativa al Progetto Definitivo - 1° Lotto Funzionale Verona – Bivio
Vicenza della Linea Ferroviaria Alta Velocità / Alta
Capacità Verona-Padova. Subtratta Verona– bivio Vicenza**

CUP J41E9100000009 – CIG 3320049F17

Oggetto: impatto acustico

La Legge Regionale n. 11 del 2001 ha demandato ad **ARPAV**, funzioni relative allo **sviluppo** delle **linee guida** di cui all'articolo 8 della Legge n. 447 del 1995. La D.D.G. n 3 del 29 gennaio 2008 dell'ARPAV definisce le linee guida, che riportano i criteri da adottare per la elaborazione della documentazione di impatto acustico prevista all'articolo 8 della Legge n. 447 del 1995, che elencano i documenti e le azioni da porre in essere per la previsione d'impatto acustico e le valutazioni previsionali di clima acustico, che dovranno essere prodotte contestualmente al percorso autorizzativo per le opere, attività o infrastrutture rumorose.

Tale procedura è conseguente a quanto prescritto dall'art 8 della legge quadro sul rumore (47/1995), che ha introdotto la VIA ovvero la "Valutazione di Impatto Acustico", e dove si chiede al gestore dell'infrastruttura di effettuare una zonizzazione dell'area interessata specificando i limiti per ciascuna zona, identificare le sorgenti di rumore interessate, valutare in che modo le emissioni di tali sorgenti interagiscono con l'ambiente circostante (presenza di riflessioni, assorbimenti, ecc.), valutare, quindi, l'eventuale superamento dei limiti ed infine predisporre eventuali piani di abbattimento delle emissioni e valutarne l'efficacia (ovvero valutando l'effettivo rientro nei limiti di legge).

La valutazione acustica di tali attività si condensa nel documento definito "Documentazione Previsionale di Impatto Acustico" descritta nell'art.8 della Legge quadro.

Nella Regione Veneto il documento di riferimento è il DPIA (Dichiarazione Previsionale di Impatto Acustico).

Le modalità realizzative per la Valutazione di Impatto Acustico e, che è parte della documentazione nella procedura di Valutazione Impatto Ambientale Speciale sono rappresentate dai seguenti elementi e relativi all'art 2 DDG 3/2009 :

- le stime dei livelli di rumore raggiunti dopo la costruzione e l'inizio delle attività nella nuova infrastruttura correlate al tipo di convoglio e sovrastruttura indicati. E' necessario distinguere fra rumorosità indotta dalla nuova opera e rumorosità già presente nel sito. Con rumorosità indotta dalla nuova opera, si intende anche tutte le emissioni derivate da opere accessorie o da sorgenti sonore indotte

indirettamente. Le misure riguardano sia l'area di pertinenza sia l'esterno di quest'ultima. Inoltre è necessario stimare i livelli di rumore raggiunti durante la costruzione e legati alle sorgenti presenti nel cantiere e alle sorgenti indotte indirettamente come il traffico di mezzi pesanti.

- le stime condotte nei diversi periodi di riferimento (notturno e diurno) e rispetto ai punti ritenuti maggiormente critici, vanno riassunte in una planimetria di curve iso-livello in modo da poter subito valutare il livello di emissioni raggiunto in corrispondenza dei diversi recettori.

Vengono richiesti anche i metodi utilizzati per dare origine alle curve iso-livello indicate. Tali metodi possono essere di diversa natura (possono comporsi di sole rilevazioni in situ, di sole elaborazioni grafiche o può trattarsi di metodi ibridi).

Le Linee Guida elaborate dall'ARPAV su delega della legge regionale 11/2001 richiedono anche la conoscenza dei sistemi anti-rumore adottati nel caso di emissioni fuori norma rispetto ai limiti posti dalla normativa italiana nelle zone circostanti l'opera e nelle aree di pertinenza (DPCM 14 Novembre 1997 e DPR 18 Novembre 1998 rispettivamente). Tali sistemi possono essere adottati sia durante che dopo la costruzione dell'opera. In ogni caso devono essere annotati nel documento in analisi indicando quali siano effettivamente gli abbassamenti di rumore ottenuti (e se questi nuovi livelli raggiunti siano sufficienti per rispettare i limiti di cui parlavamo in precedenza). Se i sistemi adottati sono di fatto dei sistemi antirumore (piuttosto che semplici rivisitazioni della progettazione), devono essere indicate tutte le caratteristiche meccaniche e fisiche dell'opera.

La raccomandazione della Commissione UE del 6 agosto 2003 prevede l'uso del metodo di calcolo ufficiale dei Paesi Bassi citato nel documento «Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaa-1996, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996» ed è indicata anche nelle Linee Guida dell'Arpa del Veneto.

Procedura che è diversa da quella adottata dal General Contractor il quale ha utilizzato il modello SoundPlan.

Quindi la valutazione previsionale d'impatto acustico che è stata fatta non appare conforme a quanto prescritto dalla legge regionale del Veneto.

Gli impatti ed i tempi di operatività sia dei cantieri fissi che mobili saranno compresi tra le 6 e le 22 e con **dichiarate limitate** lavorazioni notturne.

Secondo le previsioni d'impatto acustico stimato con il modello di calcolo SoundPlan si verificheranno superamenti nei livelli di

emissione di giorno per il cantiere base di Verona est. Il cantiere tecnologico, operativo, industriale e dell'area operativa connessa, di armamento di San Martino registrerà, secondo le stime, superamenti nei livelli di emissione.

Uguale esito è stimato per i cantieri notturni che superano i limiti sia nei livelli di emissione che di immissione.

È richiesta la deroga ai limiti differenziali d'immissione che come noto di giorno è pari a 5 dB (A) e di notte a 3 dB (A).

Deroghe che deve concedere il Comune ma che noi chiediamo sia alla commissione che al comune di non darle considerato il clima complessivo delle zone fortemente infrastrutturate e antropizzate.

Il General Contractor dichiara che " Per il Fronte Avanzamento Lavori, la tipologia di lavorazioni svolte normalmente **non consente il rispetto dei limiti della zonizzazione acustica**. Considerata la **temporaneità** e variabilità delle attività, è stato preso come **valore obiettivo 70 dB (A)** per il periodo diurno, prevedendo mitigazioni con barriere mobili in caso di superamento di tali valori. Eccezioni sono comunque costituite

dagli edifici residenziali situati tra le progressive 1+200 e 1+800;
dagli edifici residenziali situati tra le progressive 2+500 e 2+700;
dal complesso Istituto Sorelle della Misericordia tra 2+750 e 3+000

dove non è stato possibile per gli spazi a disposizione inserire alcuna misura di contenimento.

In tali situazioni si stima un livello massimo di 75 dB (A)".

La legge 47/1995 all'art 2 elenca le definizioni utilizzate nei vari articoli ed è assente la locuzione utilizzata dal General Contractor " valore obiettivo" .

E' auspicabile capire in cosa consiste il valore obiettivo diurno di 70 dB (A) che è il valore della zonizzazione acustica di aree prevalentemente industriali (zona V). Se lo si assume anche di notte le aree diventano esclusivamente industriali (zona VI).

Come può essere definita "Attività temporanea" quando la durata (teorica) dei cantieri varia dai 66 agli 80 mesi ?

Inoltre il limite differenziale dal quale si vuole derogare ha la funzione di proteggere le zone abitative, in quanto l' ambiente chiuso è particolarmente sensibile alle variazioni delle condizioni di immissione acustica. I limiti differenziali funzionano come una soglia di tutela del diritto alla salute dei singoli individui che vivono all'interno di ambienti confinati

Salute Pubblica

L'allegato II del DPCM 27/12/1988 relativamente alla lettera F) " salute

pubblica " dice che è la verifica dello stato di qualità dell'ambiente modificato nelle sue componenti dalla fase di costruzione e poi dall'esercizio per le finalità proprie della infrastruttura ha come obiettivo la " caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, in relazione al benessere ed alla salute umana, è quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette delle opere e del loro esercizio con gli standard ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo ". Le componenti analizzate dal General Contractor sono limitate a radiazioni non ionizzanti , rumore , vibrazioni e atmosfera . E' assente l'aspetto più preoccupante e grave presente nell'area di costruzione. L'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque potabili e nelle acque superficiali. Nota presente al Matt che in data 29 maggio 2013 protocollo 0037869/TRI richiedeva ad Arpav di verificare quanto constatato dalle campagne di monitoraggio IRSA/CNR.

L'ARPAV ha certificato la contaminazione di alcuni corsi d'acqua del Veneto da sostanze perfluoro-alchiliche. La contaminazione è diffusa.

ARPAV scrive: "Allo stato attuale risulta che la propagazione della contaminazione ha raggiunto un'area di estensione di circa 150 km² e interessa principalmente le province di Vicenza, Verona e Padova, con presenza in falda e nei corsi d'acqua superficiali". La movimentazione di 7,5 mln di metri cubi di materiale scavato e l'impatto sulle falde di tipologie costruttive come ponti, viadotti dovrebbe implicare come parametro primario di quanto richiesto dalla lettera F) allegato II DPCM 27/12/ 1988 .

Invece nel SIA questo non è stato minimamente preso in considerazione.

Renato Peretti

Cittadini contro il disastro TAV